

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04-07-2014, n. 15300

Sentenza

sul ricorso 16378/2013 proposto da:

FRATELLI NOCCHI DI NOCCHI ROBERTO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell'avvocato PUCCI Pietro Carlo, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 84, presso lo studio dell'avvocato LETTERA Francesco, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 40/2013 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL LAZIO, TOSCANA ED UMBRIA - ROMA, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Pietro Carlo PUCCI, Francesco LETTERA;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27-7-2011 l'Università Agraria di Graffignano chiedeva al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana di accertare l'appartenenza al demanio collettivo di essa Università di un terreno sito nel Comune di Graffignano Romano con capannone e parcheggio occupati abusivamente dalla s.a.s. Fratelli Nocchi di Nocchi Roberto & C., condannarsi conseguentemente quest'ultima alla restituzione del terreno e del capannone con annesso parcheggio ed al pagamento di un equo indennizzo per il periodo di abusiva occupazione.

Si costituiva in giudizio la suddetta società sostenendo di aver già avanzato richiesta di alienazione del terreno suddetto ai sensi della L.R. Lazio n. 1 del 1986, art. 8 e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Successivamente all'udienza del 14-3-2012 le parti pervenivano ad una conciliazione della lite, nel senso che l'Università Agraria di Graffignano cedeva in proprietà libera ed allodiale il terreno suddetto alla società Fratelli Nocchi per il corrispettivo di Euro 36.400,00 e la fornitura di inerti di fiume fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.

Il relativo verbale veniva trasmesso alla Regione Lazio che con memoria del 19-12-2012, rilevato che la società Fratelli Nocchi aveva proposto domanda di conciliazione alla quale l'Università Agraria si era mostrata favorevole, riteneva che tale domanda dovesse essere trasmessa alla Regione Lazio, che aveva competenza in materia di conciliazione, e chiedeva dichiararsi la qualità di demanio collettivo del fondo occupato.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana con sentenza del 10-5-2013, affermata la propria giurisdizione, ha approvato della L. 16 giugno 1927, n. 1766, ex art. 29, comma 5, la conciliazione sopra richiamata e conseguentemente ha dichiarato la cessazione di appartenenza del terreno suddetto al patrimonio collettivo dell'Università Agraria di Graffignano.

Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. Fratelli Nocchi di Nocchi Roberto & C. ha proposto un ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, seguito successivamente da una memoria cui la Regione Lazio ha resistito con controricorso; l'Università Agraria di Graffignano non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma 5 e del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 66, comma 6, premesso che le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata non rientrano tra quelle per le quali è previsto l'appello, deduce il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in assenza di una controversia tra soggetti determinati in ordine alla

"qualitas soli"; infatti i Commissari per la liquidazione degli usi civici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali non possono omologare o approvare accordi conciliativi raggiunti tra le parti, essendo tale fase amministrativa di controllo della definizione transattiva delle procedure in materia di usi civici riservata attualmente alle Regioni dopo il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di usi civici disposto dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 66, comma 6.

La Corte ritiene il ricorso inammissibile, come espressamente eccepito dalla Regione Lazio, posto che avverso la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere proposto reclamo alla Corte di Appello di Roma ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32.

La sentenza impugnata, premesso che non vi era mai stata controversia tra le parti in merito alla natura giuridica del terreno per cui è causa, da entrambe riconosciuto di spettanza collettiva e segnatamente dell'Università Agraria di Graffignano, ha ritenuto che ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, commi 1 e 2, si evince che, se la qualità giuridica di un terreno costituisce l'oggetto principale della speciale cognizione del Commissario agli usi civici, tale qualità comprende anche tutte le questioni concernenti la natura e l'estensione dei diritti demaniali civici, tra i quali rientrano anche le valutazioni in contenzioso del valore di tali diritti che peraltro, ai sensi del comma 3 dell'articolo sopra richiamato, possono sempre trovare una soluzione conciliativa;

ha quindi approvato ai sensi del quinto comma dello stesso articolo la conciliazione intervenuta tra le parti il 14-3-2012, ed ha dichiarato che, per effetto di tale conciliazione, il terreno in questione non apparteneva più al patrimonio collettivo dell'Università Agraria di Graffignano.

Orbene è indubitabile che la sentenza impugnata ha espressamente proceduto ad una preliminare delibazione sulla qualità giuridica del terreno oggetto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, e solo all'esito di tale valutazione ha approvato ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, comma 5, detta conciliazione, dichiarando altrettanto espressamente che, proprio per effetto di tale atto conciliativo, il terreno in questione aveva cessato di appartenere al patrimonio collettivo dell'Università Agraria di Graffignano, ribadendo così la pregressa qualità demaniale di tale immobile; pertanto si è in presenza di un accertamento preliminare sull'esistenza o meno di un diritto di uso civico sul terreno oggetto del giudizio, anche in assenza di una contestazione della "qualitas soli", che si pone come un antecedente logico - giuridico della decisione.

Sulla base di tali rilievi il ricorso in esame è inammissibile, atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, cui si intende aderire pienamente, per il disposto della L. 12 marzo 2002, art. 32, il reclamo alla sezione speciale della Corte di Appello di Roma costituisce il solo mezzo di impugnazione contro le decisioni del Commissario Regionale degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del Commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame (Cass. S.U. 12-3-2002 n. 3575; Cass. 11-9-2003 n. 13352); del resto il convincimento espresso è confermato dalla natura del motivo di ricorso

formulato, basato sul difetto di giurisdizione del Commissario agli usi civici in materia di conciliazione, questione strettamente connessa alla esistenza dei diritti di uso civico sul terreno in oggetto, che costituisce un accertamento preliminare rispetto all'esame della questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione; rilevato poi che dagli atti il presente ricorso risulta esente dall'obbligo del versamento del contributo unificato, ad esso conseguentemente non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 3.000,00 per compensi oltre spese forfetarie.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014

usicivici.wordpress.com

(c) Raffaele Volante. Tutti i diritti riservati.